

**Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle procedure di valutazione della conformità, previste nella direttiva 88/378/CEE, ai giocattoli muniti di inneschi a percussione**

(1999/C 259/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La presente comunicazione, che si riferisce agli articoli 5 e 10 della direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli (in appresso «la direttiva») intende chiarire i criteri da applicare per la valutazione della conformità alle disposizioni della direttiva dei giocattoli muniti di inneschi a percussione.

La Commissione ritiene che il valore stabilito dalla norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche» (in appresso «la norma») al punto 4.20, lettera d), applicabile per un periodo di tre anni a decorrere dalla disponibilità della norma stessa e riferito ai livelli di pressione acustica di picco dei suoni emessi dai giocattoli muniti di inneschi a percussione, non sia sufficiente per garantire la protezione contro i rischi per la salute di chi utilizza tali giocattoli, considerate le distanze rispetto alla fonte sonora che sono verosimilmente quelle di un bambino nelle condizioni meno favorevoli. In effetti il valore massimo previsto dalla norma, ossia 140 dB a una distanza di 50 cm, corrisponde ad un valore di 150-160 dB a 2,5 cm di distanza. Tenuto conto del comportamento abituale dei bambini, è plausibile che il giocattolo sonoro possa essere azionato in prossimità dell'orecchio; pertanto non è da escludere l'eventualità di una lesione acuta dell'udito dovuta ad un'esposizione, anche se estremamente breve, a livelli sonori molto elevati.

Di conseguenza, la decisione della Commissione del 20 luglio 1999 stabilisce che nella pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei riferimenti della norma nel quadro dell'attuazione della direttiva, vada inserita un'avvertenza che esclude il punto 4.20, lettera d), concernente il picco dei suoni emessi dai giocattoli muniti di inneschi a percussione.

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva i giocattoli che il fabbricante ha dichiarato conformi alle norme nazionali di recepimento delle norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Per contro, i giocattoli per i quali il fabbricante non abbia applicato dette norme, a lo abbia fatto solo in parte, o per i quali non

esistano tali norme sono da ritenere conformi se hanno ottenuto un attestato «CE» del tipo rilasciato da un organismo abilitato in base alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva.

A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei riferimenti della norma, fino al 31 gennaio 2001, data ultima di validità della precedente versione del 1988, i fabbricanti possono avvalersi della presunzione di conformità applicando la norma nella nuova versione oppure in quella precedente.

Tuttavia, per i giocattoli muniti di inneschi a percussione è necessario procedere sulla base della decisione del 20 luglio 1999 e dell'articolo 5 della direttiva. In conseguenza della decisione, i fabbricanti di questo tipo di giocattoli non possono avvalersi della presunzione di conformità alla norma nella versione del 1998 per quanto concerne i requisiti in materia di emissioni sonore.

D'altro canto i fabbricanti non possono neppure avvalersi di una dichiarazione di conformità alla norma nella versione 1988 che non prevede specifiche in materia di emissioni sonore. Pertanto, fintantoché non esiste una norma armonizzata, l'articolo 5 della direttiva sancisce l'obbligo per i fabbricanti di giocattoli provvisti di inneschi a percussione di sottoporre i loro prodotti alla procedura di certificazione «CE» prevista all'articolo 10 della direttiva.

Tale procedura riguarda tutti gli aspetti inerenti la sicurezza dei giocattoli. Circa il picco delle emissioni sonore l'organismo abilitato deve almeno verificare, in base alle modalità previste all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva, che i valori non superino il livello massimo di 140 dB nemmeno nelle condizioni meno favorevoli di utilizzo da parte dei bambini. Per quanto riguarda gli altri aspetti, l'organismo abilitato controlla la corretta applicazione della norma da parte del fabbricante qualora egli abbia applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 5 della direttiva.